

IN BREVE n. 022-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

LA BEFFA - COSI' I RIMBORSI AI PENSIONATI

incrementi riconosciuti dal Decreto Legge 65 del 21 maggio 2015						
anni	aumenti entro il limite	ammontare pensione in base a numero minimi INPS		percentuale di variazione riconosciuta	variazione ISTAT applicabile	aumento mensile lordo
	3 minimi		1405,05	100%	2,70%	37,94
		da	a			
2012	4 minimi	1.405,05	1.873,40	40%	1,08%	20,23
	5 minimi	1.873,40	2.341,75	20%	0,54%	12,65
	6 minimi	2.341,75	2.810,10	10%	0,27%	7,59
	3 minimi		1.443,00	100%	3,00%	43,29
		da	a			
2013	4 minimi	1.443,00	1.924,00	40%	1,20%	23,09
	5 minimi	1.924,00	2.405,00	20%	0,60%	14,43
	6 minimi	2.405,00	2.886,00	10%	0,30%	8,66
		aumento 2012	aumento 2013	totale aumenti	percentuale riconosciuta	aumento attribuito
2014	4 minimi	20,23	23,09	43,32	20,00%	8,66
	5 minimi	12,65	14,43	27,08	20,00%	5,42
	6 minimi	7,59	8,66	16,25	20,00%	3,25
2015	4 minimi	20,23	23,09	43,32	20,00%	8,66
	5 minimi	12,65	14,43	27,08	20,00%	5,42
	6 minimi	7,59	8,66	16,25	20,00%	3,25
		aumento 2012	aumento 2013	totali 2012/2013	percentuale riconosciuta	aumento applicabile
2016	4 minimi	20,23	23,09	43,32	50%	21,66
	5 minimi	12,65	14,43	27,08	50%	13,54
	6 minimi	7,59	8,66	16,25	50%	8,12

ammontare complessivo di più pensioni

aumento massimo per categoria di pensione

a regime dal 2016

In questa tabella sono sintetizzati gli irrisori rimborsi ai pensionati delle somme spettanti in seguito alla sentenza della Corte costituzionale numero 70/2015 che ha dichiarato illegittime le trattenute della perequazione automatica sulle pensioni 2012 e 2013. La tabella è stata illustrata dal dr. Paolo Quarto nella sua relazione al 52° Congresso Federspev a Perugia.

La Federspev con la Confedir ha, peraltro, già dato mandato ai propri avvocati per studiare le modalità per la messa in mora dell'Inps e in caso di mancato pagamento delle effettive spettanze per aprire il contenzioso presso le sedi competenti qualora il decreto-legge in sede di conversione non venga modificato o ritirato.

52° CONGRESSO FEDERSPEV - MOZIONE FINALE

Martedì 26 maggio 2015 si è concluso a Perugia il 52° Congresso della Federspev: «Basta “rubare” ai pensionati: lotta all'evasione, corruzione, sprechi e privilegi».

La mozione finale riassume i lavori del Congresso e grida le rivendicazioni della categoria.

**IN ALLEGATO A PARTE - FEDERSPEV Mozione finale 52° Congresso
(documento 132)**

CONSULENTI DEL LAVORO - BONUS PENSIONI: A CHI SPETTANO GLI ARRETRATI

La Fondazione Studi, del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha pubblicato la circolare n.12/2015, con la quale analizza il Decreto Legge n.65/2015 con cui si interviene in materia di perequazione automatica delle pensioni per dare attuazione alla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale.

La circolare chiarisce a quanto ammonta la restituzione degli arretrati per singoli scaglioni, così come definito nel dispositivo normativo, e quale tassazione sarà applicata.

**IN ALLEGATO A PARTE - CONSULENTI LAVORO Circolare n. 12 del 26.05.2015
(documento 133)**

DALLA CASSAZIONE

Cassazione: informazioni obbligatorie nella contestazione disciplinare

E' illegittimo il licenziamento disciplinare comminato ad un dipendente qualora manchino alcuni elementi determinanti, tra cui la tempestività nell'emissione della contestazione (nel caso specifico è avvenuta trascorsi 5 anni dai fatti contestati) e la specificità del carattere illecito delle operazioni effettuate dal lavoratore (nel caso specifico era lasciato molto margine all'incertezza sulla sanzione da applicare). In caso di licenziamento disciplinare, è necessario che dalla lettera di contestazione risulti, con certezza, sia il fatto addebitato che la norma (legale, contrattuale o regolamentare) violata.

Corte di Cassazione sez. Lavoro - sentenza numero 10727 pubblicata il 26 maggio 2015

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE SEZ. LAVORO Sentenza n. 10727/2015
(documento 134)**

EREDI - TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO

L'Inps, con messaggio del 22 maggio 2015, n. 3499, fornisce alcune precisazioni in ordine agli adempimenti legati alla dichiarazione di successione da richiedere per l'erogazione delle prestazioni di fine servizio o di fine rapporto.

In particolare, l'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 175/2014 - entrato in vigore il 13 dicembre 2014 - nel modificare l'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 346/1990, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni", ha semplificato alcuni adempimenti legati alla dichiarazione di successione.

Le modifiche concernono:

- il limite di valore che consente, in presenza di altre condizioni fissate dalla legge, di fruire dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione;
- i documenti da allegare alla dichiarazione di successione;
- l'erogazione dei rimborsi fiscali a favore degli eredi.

Nel dettaglio, secondo il nuovo testo del citato articolo 28, la dichiarazione di successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo

La dichiarazione di successione, invece, può non essere presentata se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, nipoti figli di figli, genitori) del defunto;
- l'eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari;
- l'attivo ereditario ha un valore non superiore ad una determinata soglia, che il Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 aumenta da 25.822,84 a 100.000,00 euro.

Sebbene il suddetto Decreto Legislativo n. 175 non abbia previsto una decorrenza specifica per la norma sull'aumento della soglia per l'esonero dalla dichiarazione di successione, essa trova applicazione dal 13 dicembre 2014 (data della relativa entrata in vigore).

Pertanto, l'obbligo di presentazione della dichiarazione non sussiste per le successioni, devolute a favore del coniuge o di parenti in linea retta del defunto, se l'attivo ereditario non supera 100.000 euro:

- apertesi dal 13 dicembre 2014;
- apertesi anteriormente al 13 dicembre 2014, se il termine per la presentazione della dichiarazione è ancora pendente a tale data e la dichiarazione non è ancora stata presentata.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 3499 del 26.05.2015 (documento 135)

PENSIONI INPS - TUTTE IN PAGAMENTO AL 1° DEL MESE

L'Inps comunica (Comunicato stampa 22 maggio 2015) che - come stabilito dal D.L. n. 65/2015 contenente "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR" - da giugno 2015 tutte le pensioni saranno pagate a partire dal primo giorno del mese.

Dal 1° giugno, quindi, tutti i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento pagate agli invalidi civili, oltre che delle rendite vitalizie dell'Inail, saranno unificati, permettendo così a quei pensionati che hanno più di una pensione in

differenti gestioni, che prevedevano fino ad oggi il pagamento in giorni diversi, di incassarle nello stesso giorno.

Comunicato stampa INPS: da giugno tutte le pensioni in pagamento al 1° del mese

Da giugno 2015 tutte le pensioni saranno pagate dall'Inps a partire dal primo giorno del mese. È quanto stabilito dal decreto legge n. 65 del 21 maggio 2015, contenente "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR".

A partire dal primo giugno, quindi, tutti i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento pagate agli invalidi civili, oltre che delle rendite vitalizie dell'Inail, saranno unificati, permettendo così a quei pensionati che hanno più di una pensione in differenti gestioni, che prevedevano fino ad oggi il pagamento in giorni diversi, di incassarle nello stesso giorno.

Nel caso in cui il primo del mese sia un giorno festivo, oppure non bancabile, il pagamento avverrà nel primo giorno utile immediatamente successivo.

ATTENZIONE

Con messaggio 3519 però subito l'INPS rettifica: la piena armonizzazione della data di pagamento delle pensioni avverrà dal 1° luglio e non dal 1° giugno!

INPS

Roma, 25-05-2015

Messaggio n. 3519

OGGETTO: Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65. Armonizzazione della data di pagamento per i trattamenti pensionistici dell'Istituto.

L'articolo 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 ha stabilito che "a decorrere dal 1° giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese".

Pertanto, a decorrere dalla mensilità di giugno 2015, viene unificata al primo giorno del mese la data di pagamento per tutte le gestioni dell'Istituto, anticipando i pagamenti dei trattamenti pensionistici delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti che erano effettuati il 10 del mese, e delle gestioni pubbliche che erano effettuati il 16 del mese.

Nel caso in cui il giorno 1 cada in giorno festivo o non bancabile, il pagamento viene posticipato al primo giorno bancabile successivo.

Il pagamento al giorno 1° viene effettuato sia per le pensioni in pagamento in Italia che per le pensioni in pagamento all'estero, ferma restando la cadenza bimestrale con pagamento posticipato per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti corrisposte a beneficiari residenti all'estero. Per le pensioni in pagamento all'estero è stata parificata la sola data di pagamento, in attesa di completare a breve l'unificazione del processo di pagamento delle pensioni estere delle gestioni pubbliche, dello spettacolo e degli sportivi.

Considerati i tempi ristretti tra la data di approvazione della norma e la prima data unica di pagamento, i flussi agli enti pagatori sono stati trasmessi separatamente per Inps, Inpdap e Enpals. Ciò non ha consentito di unificare tutti i pagamenti in capo al medesimo soggetto, ma solamente di unificare le disposizioni di pagamento a favore dei titolari di più pensioni nell'ambito delle gestioni pubbliche e in quello dello spettacolo e dello sport, che venivano precedentemente effettuate in maniera disgiunta.

Invece, a partire dal mese di luglio si provvederà, con la prossima liquidazione dei ratei, ad abbinare in un'unica disposizione anche il pagamento dei titolari di più prestazioni facenti capo a gestioni private, gestioni pubbliche e gestioni spettacolo e sport. Al riguardo, verranno successivamente fornite ulteriori istruzioni.

Il Direttore Generale
Cioffi

PENSIONI - FLESSIBILITA' D'USCITA (mpe)

Finalmente si scrive che la flessibilità di uscita verso la pensione è una change per il ricambio generazionale.

Da sempre mi sono battuto gridando che l'aumento dell'età pensionabile blocca l'accesso al mondo del lavoro delle giovani leve...i soloni della previdenza mi ribattevano che non era vero...bastava

dare uno sguardo la ove l'età pensionabile è alta ... e io dicevo: sì è vero, ma quando si sarà a regime tra 15 e più anni...nel frattempo i giovani avranno tante difficoltà a trovare lavoro! Ora finalmente hanno cambiato idea...speriamo dunque per i nostri figli e nipoti! Ma intanto nell'attesa del provvedimento ???

IMMOBILI STRUMENTALI - IMU 2014 DEDUCIBILE AL 20%

L'Imu degli immobili strumentali relativa al 2013 e pagata nel corso del periodo di imposta 2014 è deducibile nella misura del 20% dal reddito di impresa o di lavoro autonomo (articolo 1 comma 715 e 716 della legge 147/2013 - legge di stabilità 2014).

715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente:

«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

716. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 e' elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

CONSENSO INFORMATO - RILEVANZA PENALE PER MANCATA o INVALIDITA' DEL CONSENSO da FNOMCeO - Uff.Legale

Non è di regola possibile fondare la colpa sulla mancanza di consenso, perché l'obbligo di acquisire il consenso informato non integra una regola cautelare la cui inosservanza influisce sulla colpevolezza.

Solo in un unico caso la mancata acquisizione del consenso potrebbe avere rilevanza come elemento della colpa e, precisamente, quando la mancata sollecitazione di un consenso informato abbia finito con il determinare, mediatamente, l'impossibilità per il medico di conoscere le reali condizioni del paziente e di acquisire un'anamnesi completa.

Corte di Cassazione IV sezione penale - sentenza 21537 del 24 marzo 2015

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 21537 del 24.03.2015
(documento 136)**

GIUSTO IL 730 PRECOMPILATO SENZA I DATI CATASTALI da Sole 24 ore - risposta 1796

D - Dal controllo online del 730/2015 ho notato che l'Agenzia delle Entrate non ha riportato i dati catastali relativi alle spese per recupero del patrimonio edilizio che io ho sostenuto nel 2011 e 2012. Poichè nelle precedenti dichiarazioni, questa sezione è sempre stata da me compilata, vorrei sapere se devo provvedere io a integrare i dati mancanti.

R - Il modello 730/2015 precompilato è correttamente predisposto senza l'indicazione dei dati catastali dell'immobile che negli anni precedenti è stato oggetto di interventi per il recupero del

patrimonio edilizio e quindi non deve essere integrato in tal senso dal contribuente. Le istruzioni al pertinente quadro ricordano che questo adempimento è richiesto soltanto per il periodo d'imposta in cui viene imputata in detrazione la prima delle previste dieci rate delle spese sostenute per la ristrutturazione (articolo 16 bis del Tuir) e non deve essere eseguito anche negli anni successivi.

CONGEDO «EQUIPARATO»: LA LEGGE NON E RETROATTIVA da Sole 24 ore - risposta 1867

D - Sono una ex dipendente Inpdap. Ho lavorato 41 anni e 9 mesi ed ho cominciato a percepire la pensione il 1° ottobre 2013, con una penalizzazione del 5% circa per aver fruito della maternità facoltativa.

Alla luce dell'articolo 4 bis, introdotto dalla Legge 125/2013, vorrei sapere se mi spetta il diritto di ottenere il riesame della mia posizione previdenziale essendo, con l'articolo citato, stato equiparato alla "prestazione effettiva di lavoro" anche il congedo parentale.

Inoltre, vorrei chiedere se la Legge 125/ 2013 esplica efficacia solo per le posizioni previdenziali liquidate dopo questo termine o se i suoi effetti (quindi la depenalizzazione) riguardano anche quelle anteriori (come appunto la mia, liquidata un mese prima dell'entrata in vigore).

R - La risposta è negativa poiché la norma è entrata in vigore il 31 ottobre 2013 e non prevede il ricalcolo dei trattamenti pensionistici erogati prima della previsione normativa.

Pertanto, le penalizzazioni non avrebbero trovato applicazione se la decorrenza della pensione fosse stata il 1° novembre 2013.

L'Inps, su tale argomento, ha emanato il messaggio 5280/2014.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 5280 del 11.06.2014
(documento 137)**

LEGGE n. 125/2013 - art. 4-bis

Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità

1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".